

Scheda informativa

Regolamentazione delle convivenze di fatto

Informazioni

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.

La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.

Cosa serve e dove ci si rivolge

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.

Ci si rivolge all'anagrafe del comune dove è situato l'alloggio sede della convivenza e:

- Se già si convive si compilerà l'allegata istanza (MODULO A) DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO TRA DUE PERSONE MAGGIORENNI UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE)
- Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.

Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall'avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

Quindi i conviventi hanno anche la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un “contratto di convivenza” le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che dovrà, entro 10 giorni trasmetterne copia al Comune di residenza che provvederà alla registrazione.

Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all'assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticata la firma dei conviventi lo invieranno all'anagrafe per l'iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (*come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente*).

L'anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzia lo stato di “**convivente di fatto**” e/o di

“convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.

Per i fini consentiti dalla legge e su richiesta degli interessati, l'Ufficio Anagrafe può quindi rilasciare la “certificazione anagrafica della convivenza di fatto.

Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare l'allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto (MODULO B) DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 36 E SEGG. LEGGE 76/2016 e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall'avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell'avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.

La suddetta dichiarazione, può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano in Via Aurelia n. 455 Ufficio Protocollo dal Lun. al Ven. dalle ore 09.30 alle 12.30 e Mar. e Giov. dalle 15.30 alle 17.30.
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: demografici@pec.comune.santamarinella.rm.it
- tramite raccomandata al seguente indirizzo postale: Comune di Santa Marinella Via Aurelia n. 455 Ufficio Anagrafe – 00058 Santa Marinella.
- tramite Fax al numero 0766-671530.

I tempi del procedimento:

- Per la registrazione della Convivenza di fatto sono di 2gg lavorativi a partire dalla richiesta di iscrizione anagrafica o dalla separata dichiarazione di convivenza di fatto.
- Per la registrazione del contratto di convivenza sono di 2gg dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato.

NON SONO PREVISTI COSTI

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SONO:

- LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76 COMMI DA 36 A 65
- CIRCOLARE N. 7 DEL 1° GIUGNO 2016 DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
- MOD. “A” DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO
- MOD. “B” DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE CONVIVENZA DI FATTO
- LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
- D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223 (Regolamento Anagrafico)

L'UFFICIO ANAGRAFE RICEVE IL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI:

LUN.-MAR.-MERC.-VEN. dalle 09:15 alle 12:15
MART.-GIOV. dalle 15:15 alle 17:15

- **GIOVEDI MATTINA CHIUSO**
- Responsabile del servizio: CARLA ROCCHI – TEL. 0766671601
- Responsabile del procedimento: ANTONELLA CARAFA TEL. 0766671604
- Responsabile del procedimento: FABIO BACHECA TEL. 0766671607
- Responsabile del procedimento: SERGIO DOMINICI TEL. 0766671603

INTERVENTO SOSTITUTIVO:

La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 273 del 30 dicembre 2013, il Segretario comunale, Dott. Alfonso Migliore "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti".